*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* — **Anno 108° — Numero 214**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Sabato, 26 agosto 1967** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **743.**

**Istituzione in Bahia Blanca (Argentina) di un Consolato di 1ª categoria, soppressione del Vice consolato di 1ª categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in La Plata (Argentina).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Bahia Blanca (Argentina) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Bahia Blanca (Argentina) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz e La Pampa, il territorio della Terra del Fuoco e le seguenti entità amministrative (partidos) della provincia di Buenos Aires: Tres Arroyos, Gonzalez Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Bahia Blanca, Tornquist, Saavedra, Coronel Suarez, Caseros, Guamini, Adolfo Alsina, Puan, Villarino, Patagones, Necochea.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in La Plata (Argentina) è modificata come segue: la provincia di Buenos Aires ad eccezione delle seguenti entità amministrative (partidos): Tigre, San Fernando, General Sarmiento, San Isidro, Vincent Lopez, Generale San Martin, Moreno, Moron, Merlo, Matanza, Avellaneda, Lanus, Lomas de Zamora, Esteban Echeverria, Almirante Brown, Quilmes, Fc. Varela, Tres Arroyos, Gonzalez Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles,

Coronel Rosales, Bahia Blanca, Tornquist, Saavedra, Coronel Suarez, Caseros, Guamini, Adolfo Alsina, Puan, Villarino Patagones, Necochea.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *agosto* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **744**.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, recante norme per la esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni.

In tali sensi è modificato il termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192.

Art. 2.

Sono riammesse in termine le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata intempestivamente prodotte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o, comunque, entro i novanta giorni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI
— COLOMBO — ANDREOTTI
— TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *agosto* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. **745**.

**Autorizzazione alla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla Società a r. l. Pietre e Marmi un immobile sito in Sondrio, via Caimi, 92, per il prezzo di L. 4.494.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *agosto* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1967, n. **746**.

**Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad accettare un legato.**

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Emma Bettini vedova Cellai, con testamento olografo pubblicato per atto notaio Mario Cecchettani di Firenze in data 1° dicembre 1964, repertorio n. 1525, a favore del Sottocomitato C.R.I. di Greve in Chianti (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *agosto* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **747**.

**Autorizzazione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Novara.**

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo complessivo di L. 124.351.820, una porzione di immobile sito in Novara in angolo tra la via Gnifetti e la via Guglielmo Marconi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *agosto* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **748**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Andria.**

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Andria viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *agosto* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 5. — CARUSO

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1967.

**Avocazione al Tesoro delle facoltà che competono allo Stato quale azionista unico della S.p.A., L.A.T.I., in liquidazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista unico della Società per azioni « Linee Aeree Transcontinentali Italiane) (L.A.T.I.), in liquidazione;

Decreta:

Sono avocate al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato quale azionista unico della Società per azioni « Linee Aeree Transcontinentali Italiane » (L.A.T.I.), in liquidazione.

Roma, addì 4 luglio 1967

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1967
*Registro n.* 18 *Tesoro, foglio n.* 132

**(8695)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

**Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Modena ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Modena, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del Catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Modena, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Modena e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

---

**Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Modena in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.**

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

*Distretto d'imposte di Modena*

1) Castelvetro di Modena
2) Guiglia
3) Marano sul Panaro
4) Savignano sul Panaro
5) Vignola
6) Zocca

*Distretto d'imposte di Pavullo nel Frignano*

1) Serramazzoni

*Distretto d'imposte di Sassuolo*

1) Fiorano Modenese
2) Maranello
3) Prignano sulla Secchia
4) Sassuolo

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

*Distretto d'imposte di Pavullo nel Frignano*

1) Fiumalbo
2) Pievepelago
3) Polinago
4) Riolunato

*Distretto d'imposte di Sassuolo*

1) Frassinoro
2) Montefiorino
3) Palagano

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

*Distretto d'imposte di Pavullo nel Frignano*

1) Fanano
2) Lama - Mocogno
3) Montecreto
4) Montese
5) Pavullo nel Frignano
6) Sestola

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

*Distretto d'imposte di Modena*

1) Bastiglia
2) Campogalliano
3) Castelfranco Emilia
4) Castelnuovo Rangone
5) Formigine
6) Modena
7) Nonantola
8) San Cesario sul Panaro
9) Spilamberto

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

*Distretto d'imposte di Carpi*

1) Carpi
2) Novi di Modena
3) Soliera

*Distretto d'imposte di Finale Emilia*

1) Camposanto
2) Finale Emilia
3) San Felice sul Panaro

*Distretto d'imposte di Mirandola*

1) Cavezzo
2) Concordia sulla Secchia
3) Medolla
4) Mirandola
5) San Possidonio
6) San Prospero

*Distretto d'imposte di Modena*

1) Bomporto
2) Ravarino

(8639)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

**Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Como ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Como, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del Catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Como, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Como e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

**Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Como in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.**

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

*Distretto d'imposte di Como*

1) Albiolo
2) Appiano Gentile
3) Beregazzo con Figliaro
4) Binago
5) Bizzarone
6) Brunate
7) Bulgarograsso
8) Cadorago
9) Cagno
10) Capiago Intimiano
11) Carbonate
12) Castelnuovo Bozzente
13) Cavallasca
14) Cirimido
15) Como
16) Drezzo
17) Faloppio
18) Fenegrò
19) Gironico
20) Grandate
21) Guanzate
22) Limido Comasco
23) Lipomo
24) Locate Varesino
25) Lomazzo
26) Luisago
27) Lurago Marinone
28) Lurate Caccivio
29) Montano Lucino
30) Montorfano
31) Mozzate
32) Olgiate Comasco
33) Oltrona di San Mamette
34) Parè
35) Rodero
36) Ronago
37) Rovellasca
38) Rovello Porro
39) San Fermo della Battaglia
40) Solbiate
41) Tavernerio
42) Turate
43) Uggiate-Trevano
44) Valmorea
45) Veniano
46) Villa Guardia

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

*Distretto d'imposte di Menaggio*

1) Bellagio
2) Bene Lario
3) Carlazzo
4) Cavargna
5) Claino con Osteno
6) Colonno
7) Consiglio di Rumo
8) Corrido
9) Cremia
10) Cusino
11) Domaso
12) Dongo
13) Dosso del Liro
14) Garzeno
15) Gera Lario
16) Germasino
17) Grandola ed Uniti
18) Gravedona
19) Griante
20) Lenno
21) Livo
22) Menaggio
23) Mezzegra
24) Montemezzo
25) Musso
26) Ossuccio
27) Peglio
28) Pianello del Lario
29) Plesio
30) Porlezza
31) Sala Comacina
32) San Bartolomeo Val Cavargna
33) San Nazzaro Val Cavargna
34) Sant'Abbondio
35) Santa Maria Rezzonico
36) Sorico
37) Stazzona
38) Tremezzo
39) Trezzone
40) Val Rezzo
41) Valsolda
42) Versana

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

*Distretto d'imposte di Erba*

1) Albavilla
2) Albese con Cassano
3) Alserio
4) Anzano del Parco
5) Asso
6) Barni
7) Bosisio Parini
8) Caglio
9) Canzo
10) Caslino d'Erba
11) Castelmarte
12) Civenna
13) Costa Masnaga
14) Erba
15) Eupilio
16) Lambrugo
17) Lasnigo
18) Longone al Segrino
19) Lurago d'Erba
20) Magreglio
21) Merone
22) Monguzzo
23) Nibionno
24) Orsenigo
25) Ponte Lambro
26) Proserpio
27) Pusiano
28) Rezzago
29) Rogeno
30) Sormano
31) Valbrona

*Distretto d'imposte di Merate*

1) Airuno
2) Barzanò
3) Brivio
4) Bulciago
5) Calco
6) Casatenovo
7) Cassago Brianza
8) Cernusco Montevecchia
9) Cremella
10) Imbersago
11) Lomagna
12) Merate
13) Missaglia
14) Monticello

15) Olgiate Molgora
16) Osnago
17) Paderno d'Adda
18) Perego
19) Robbiate
20) Rovagnate
21) Santa Maria Hoè
22) Sirtori
23) Verderio Inferiore
24) Verderio Superiore
25) Viganò

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

*Distretto d'imposte di Lecco*

1) Abbadia Lariana
2) Ballabio
3) Barzio
4) Bellano
5) Casargo
6) Cassina Valsassina
7) Colico
8) Cortenova
9) Crandola Valsassina
10) Cremeno
11) Dervio
12) Dorio
13) Esino Lario
14) Introbio
15) Introzzo
16) Lecco
17) Lierna
18) Malgrate
19) Mandello del Lario
20) Margno
21) Moggio
22) Morterone
23) Oliveto Lario
24) Pagnona
25) Parlasco
26) Pasturo
27) Perledo
28) Pescate
29) Premana
30) Primaluna
31) Sueglio
32) Taceno
33) Tremenico
34) Valmadrera
35) Varenna
36) Vendrogno
37) Vestreno

*Distretto d'imposte di Oggiono*

1) Annone di Brianza
2) Barzago
3) Castello di Brianza
4) Cesana Brianza
5) Civate
6) Colle Brianza
7) Dolzago
8) Ello
9) Galbiate
10) Garbagnate Monastero
11) Garlate
12) Molteno
13) Oggiono
14) Olginate
15) Sirone
16) Suello
17) Valgreghentino

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

*Distretto d'imposte di Cantù*

1) Alzate Brianza
2) Arosio
3) Bregnano
4) Brenna
5) Cabiate
6) Cantù
7) Carimate
8) Carugo
9) Casnate con Bernate
10) Cassina Rizzardi
11) Cermenate
12) Cucciago
13) Figino Serenza
14) Fino Mornasco
15) Inverigo
16) Mariano Comense
17) Novedrate
18) Senna Comasco
19) Vertemate con Minoprio

*Distretto d'imposte di Como*

1) Argegno
2) Blessagno
3) Blevio
4) Brienno
5) Campione d'Italia
6) Carate Urio
7) Casasco d'Intelvi
8) Castiglione d'Intelvi
9) Cerano d'Intelvi
10) Cernobbio
11) Dizzasco
12) Faggeto Lario
13) Laglio
14) Laino
15) Lanzo d'Intelvi
16) Lezzeno
17) Maslianico
18) Moltrasio
19) Nesso
20) Pellio Intelvi
21) Pigra
22) Pognana Lario
23) Ponna
24) Ramponio Verna
25) San Fedele Intelvi
26) Schignano
27) Torno
28) Veleso
29) Zelbio

(8637)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

**Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Bari ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Bari, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del Catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Bari, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Bari e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

**Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Bari in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.**

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

*Distretto d'imposte di Bitonto*

1) Bitonto
2) Giovinazzo
3) Palo del Colle

*Distretto d'imposte di Gioia del Colle*

1) Acquaviva delle Fonti
2) Cassano delle Murge
3) Gioia del Colle
4) Santeramo in Colle

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

*Distretto d'imposte di Adelfia*

1) Adelfia
2) Casamassima
3) Sammichele di Bari
4) Sannicandro di Bari
5) Valenzano

*Distretto d'imposte di Conversano*

1) Castellana Grotte
2) Conversano
3) Noicattaro
4) Rutigliano

*Distretto d'imposte di Monopoli*

1) Monopoli
2) Polignano a Mare

*Distretto d'imposte di Putignano*

1) Alberobello
2) Locorotondo
3) Noci
4) Putignano
5) Turi

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

*Distretto d'imposte di Bari*

1) Bari
2) Binetto
3) Bitetto
4) Bitritto
5) Capurso
6) Cellamare
7) Grumo Appula
8) Modugno
9) Mola di Bari
10) Toritto
11) Triggiano

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

*Distretto d'imposte di Andria*

1) Andria

*Distretto d'imposte di Barletta*

1) Barletta
2) Canosa di Puglia

*Distretto d'imposte di Minervino Murge*

1) Minervino Murge
2) Spinazzola

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

*Distretto d'imposte di Altamura*

1) Altamura
2) Gravina in Puglia
3) Poggiorsini

*Distretto d'imposte di Bisceglie*

1) Bisceglie
2) Molfetta

*Distretto d'imposte di Terlizzi*

1) Ruvo di Puglia
2) Terlizzi

*Distretto d'imposte di Trani*

1) Corato
2) Trani

**(8635)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « C.A.T.A. - Consorzio Artigiani Trasportatori ed Affini - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 27 e 28 giugno 1967 alla Società cooperativa « C.A.T.A. - Consorzio Artigiani Trasportatori ed Affini - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « C.A.T.A. - Consorzio Artigiani Trasportatori ed Affini - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Seconso Barisone in data 0 marzo 1959, repertorio n. 30139, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il per. agr. Luciano Forlai ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

*Il Ministro*: Bosco

**(8640)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

**Determinazione, ai fini contributivi, della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile nei confronti dei lavoratori soci di cooperative, carovane e gruppi di facchini operanti nella provincia di Rieti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall' Istituto nazionale della previdenza sociale allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall' Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori soci di cooperative, carovane e gruppi di facchini operanti nella provincia di Rieti, che prestano la propria opera per conto degli organismi suddetti, è fissata nella seguente misura:

3ª classe di contribuzione, con retribuzione di lire 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

*Il Ministro*: Bosco

**(8692)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga della gestione commissariale della Cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna), è stata prorogata fino al 30 ottobre 1967.

**(8727)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7003 in data 3 agosto 1967, il signor Pietro Di Benedetto è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

**(8728)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale**

L'ing. Carlo Scarpari, nato a Venezia il 16 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Padova in data 27 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

**(8699)**

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.**

Il dott. Giacomo Ramoni, nato a Gallarate (Varese) il 19 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva, all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Milano in data 14 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

**(8697)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

**Corso dei cambi del 25 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 622,95 | 622,90 | 622,90 | 622,90 | 622,89 | — | 622,90 | 622,90 | 622,95 | 622,90 |
| $ Can. | 579,44 | 578,90 | 579,75 | 578,90 | 579,10 | — | 578,85 | 578,90 | 579,37 | 579,25 |
| Fr. Sv. | 143,46 | 143,55 | 143,56 | 143,565 | 143,55 | — | 143,57 | 143,565 | 143,47 | 143,56 |
| Kr. D. | 89,72 | 89,70 | 89,75 | 89,71 | 89,80 | — | 89,72 | 89,71 | 89,71 | 89,70 |
| Kr. N. | 87,11 | 87,10 | 87,10 | 87,105 | 87,15 | — | 87,09 | 87,105 | 87,11 | 87,10 |
| Kr. Sv. | 120,83 | 120,81 | 120,75 | 120,78 | 120,75 | — | 120,77 | 120,78 | 120,83 | 120,80 |
| Fol. | 173,25 | 173,23 | 173,24 | 173,22 | 173,20 | — | 173,21 | 173,22 | 173,24 | 173,22 |
| Fr. B. | 12,55 | 12,552 | 12,5525 | 12,5510 | 12,545 | — | 12,5520 | 12,5510 | 12,55 | 12,55 |
| Franco francese | 126,98 | 127 — | 126,99 | 127,02 | 126,97 | — | 127,035 | 127,02 | 126,97 | 127 — |
| Lst. | 1734,88 | 1734,45 | 1734,60 | 1734,45 | 1734,50 | — | 1734,45 | 1734,45 | 1734,70 | 1734,30 |
| Dm. occ. | 155,72 | 155,71 | 155,69 | 155,70 | 155,65 | — | 155,715 | 155,70 | 155,70 | 155,70 |
| Scell. Austr. | 24,13 | 24,13 | 24,13 | 24,12375 | 24,10 | — | 24,125 | 24,12375 | 24,13 | 24,125 |
| Escudo Port. | 21,64 | 21,64 | 21,65 | 21,65 | 21,75 | — | 21,64 | 21,65 | 21,65 | 21,65 |
| Peseta Sp. | 10,40 | 10,40 | 10,41 | 10,405 | 10,42 | — | 10,4025 | 10,405 | 10,40 | 10,40 |

**Media dei titoli del 25 agosto 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85,70 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,525 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,20 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,25 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,10 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,775 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,275 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,225 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,075 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) - II emiss. | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 25 agosto 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,90 |
| 1 Dollaro canadese | 578,875 |
| 1 Franco svizzero | 143,567 |
| 1 Corona danese | 89,715 |
| 1 Corona norvegese | 87,097 |
| 1 Corona svedese | 120,775 |
| 1 Fiorino olandese | 173,215 |
| 1 Franco belga | 12,551 |
| 1 Franco francese | 127,027 |
| 1 Lira sterlina | 1734,45 |
| 1 Marco germanico | 155,707 |
| 1 Scellino austriaco | 24,124 |
| 1 Escudo Port. | 21,645 |
| 1 Peseta Sp. | 10,404 |

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione ed il sorteggio di titoli per il rimborso di obbligazioni: 6 % a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » emissione 1965; 6 % Serie speciale « Ferrovie dello Stato » e 6 % Serie speciale « Interventi statali ».**

Si notifica che il giorno 15 settembre 1967, alle ore 8,30, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato »* *emissione* 1965:

sorteggio di n. 15 000 obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe, anche sui treni rapidi, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 1.000 a ciascuna delle 15 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 6 % a premi « Ferrovie dello Stato » emissione 1965;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato »* *emissione* 1965:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:

n. 1.950 titoli di L. 50.000
» 600 titoli di L. 250.000
» 735 titoli di L. 500.000
» 1.680 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 4.965 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 2.295.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:

n. 2.720 titoli di L. 50.000
» 2.086 titoli di L. 250.000
» 2.667 titoli di L. 500.000
» 5.525 titoli di L. 1.000.000
» 170 titoli di L. 5.000.000
» 85 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 13.253 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 9.216.000.000, così ripartiti:

1) emissione 1966:

n. 300 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di L. 250.000
» 540 titoli di L. 500.000
» 945 titoli di L. 1.000.000
» 90 titoli di L. 5.000.000
» 45 titoli di L. 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.160.000.000;

2) emissione 1966 2ª tranche:

n. 900 titoli di L. 50.000
» 690 titoli di L. 250.000
» 645 titoli di L 500.000
» 1.620 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.160.000.000;

3) emissione 1967:

n. 280 titoli di L. 500.000
» 420 titoli di L 1.000.000
» 80 titoli di L 5.000.000
» 40 titoli di L. 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.360.000.000;

4) emissione 1967 2ª tranche:

n. 540 titoli di L. 50.000
» 324 titoli di L. 250.000
» 432 titoli di L. 500.000
» 1.308 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.632.000.000;

5) emissione 1967 3ª tranche:

n. 980 titoli di L. 50.000
» 952 titoli di L 250.000
» 770 titoli di L 500.000
» 1.232 titoli di L 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.904.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Interventi statali »*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:

n. 2.297 titoli di L. 50.000
» 1.952 titoli di L. 100.000
» 1.820 titoli di L. 250.000
» 4.144 titoli di L. 500.000
» 9.772 titoli di L. 1.000.000
» 88 titoli di L. 5.000.000
» 43 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 20.116 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 13.479.050.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione 1ª tranche:

n. 275 titoli di L. 50.000
» 163 titoli di L. 250.000
» 435 titoli di L. 500.000
» 1.198 titoli di L 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.470.000.000;

2) 2ª emissione 2ª tranche:

n. 924 titoli di L. 50.000
» 496 titoli di L. 250.000
» 1.300 titoli di L. 500.000
» 3.013 titoli di L. 1.000.000
» 88 titoli di L. 5.000.000
» 43 titoli di L 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.703.200.000;

3) 2ª emissione 3ª tranche:

n. 165 titoli di L. 50.000
» 125 titoli di L. 250.000
» 307 titoli di L. 500.000
» 381 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 574.000.000;

4) 2ª emissione 4ª tranche:

n. 205 titoli di L. 50.000
» 870 titoli di L. 100.000
» 634 titoli di L. 250.000
» 1.109 titoli di L. 500.000
» 2.525 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.335.250.000;

5) 2ª emissione 5ª tranche:

n. 607 titoli di L. 50.000
» 900 titoli di L. 100.000
» 335 titoli di L. 250.000
» 827 titoli di L. 500.000
» 2.212 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.829.600.000;

6) 2ª emissione 6ª tranche:

n. 121 titoli di L. 50.000
» 182 titoli di L. 100.000
» 67 titoli di L 250.000
» 166 titoli di L 500.000
» 443 titoli di L 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 567.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 22 agosto 1967

*Il presidente*: ODORIZZI

**(8894)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Napoli.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1967;

Letta la nota 22 giugno 1967, n. 669 - Div. I, con la quale il presidente della Corte di appello di Napoli, nell'informare che il componente supplente di quella Commissione dott. Motti Giuseppe, ha rappresentato la incompatibilità con l'incarico suddetto, giacchè un suo figliuolo parteciperà agli esami di cui sopra, chiede che lo stesso venga sostituito col dott. De Luca Berardino, sostituto procuratore generale presso detta Corte;

Poichè si ravvisa necessaria la proposta sostituzione;

Decreta:

Il dott. De Luca Berardino, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale per l'anno 1967, presso la detta Corte, in sostituzione del dott. Motti Giuseppe.

Roma, addì 8 luglio 1967

*Il Ministro*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1967
*Registro n.* 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 154

**(8418)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso pubblico per esami a cinque posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertate le vacanze di posti nell'organico della qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi di cui alla Tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1. La laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio.

2. L'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo l'elevazione dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

1) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

*a*) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari del VV.F. in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) Avere assolto agli obblighi di leva;

4) La statura non inferiore ai metri 1,65;

5) La piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) Avere il godimento dei diritti politici;

8) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione ge-

nerale dei servizi antincendi entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale servizi antincendi entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno il documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 mod. 39-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizoni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del Prefetto della Provineia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) Certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) Certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva;

6) Diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) Copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I) - titolo I - capo 2° - del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una prova orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del Ministero ».

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 14 marzo 1967

p. *Il Ministro*
*Il Direttore generale*: MIGLIORE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1967
*Registro n.* 15 *Interno, foglio n.* 75

---

PROGRAMMA

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.
2) *Costruzioni civile ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principî generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7: la prova orale può cadere su tutto il programma.

**(8353)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza e in economia e commercio.**

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza e in economia e commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1967, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 1967, con inizio alle ore 8,30.

**(8881)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

**Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5050 del 24 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1965;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Aloe Raffaele: Pizzoni unica;
2) Borrelli Alberigo: Cutro Prima;
3) Rizzo Felice Carmelo: Albi unica;
4) La Rocca Domenico: S. Severina unica;
5) Bisceglie Nicola: Fossato Ser. unica;
6) Loiacono Andrea: Pizzoni unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 1° agosto 1967

*Il medico provinciale:* GIUTTARI

**(8681)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5237 in data 26 giugno 1967;

Interpellati i candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria di cui al decreto n. 2790 in data 23 marzo 1967, tenuto conto delle preferenze da loro espresse per le singole sedi di condotta medica a concorso;

Considerato che, il dott. Leone Aglietti ha fatto pervenire *in termini dichiarazione di accettazione della condotta medica* di San Germano dei Berici, mentre gli altri concorrenti che lo precedono in graduatoria vi hanno rinunciato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Leone Aglietti è dichiarato vincitore della condotta medica di San Germano dei Berici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 9 agosto 1967

*Il medico provinciale:* CAROLA

**(8814)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 5815 e n. 5816 in data 8 giugno 1967, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 3691 in data 20 luglio 1967 del comune di S. Valentino Torio, con la quale si dà comunicazione della rinunzia del dott. Galdi Ciro al posto di ufficiale sanitario di quel Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Galdi Ciro;

Considerato che la dott.ssa Santulli Mara all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare il posto di ufficiale sanitario del comune di S. Valentino Torio;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

*Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;*

Decreta:

La dott.ssa Santulli Mara è dichiarata vincitrice del posto di ufficiale sanitario del comune di S. Valentino Torio.

La predetta, pertanto, è nominata ufficiale sanitario del sopracitato Comune per il prescritto periodo di esperimento e dovrà assumere servizio in tale sede entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di Salerno e del Comune interessato.

Salerno, addì 2 agosto 1967

*Il medico provinciale:* GALLO

**(8768)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Mattei Renzo risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 1° agosto 1967

*Il medico provinciale agg.*: GUANTI

**(8648)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1967, n. 6.

**Norme interpretative e integrative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, contenenti norme sull'ordinamento degli uffici centrali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 27 *giugno* 1947)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

*Norme interpretative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3*

Art. 1.

Nel caso in cui il Capo di Gabinetto e il Segretario particolare del Presidente della Giunta regionale siano scelti tra il personale dello Stato o di altri enti pubblici, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario, per la determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 3, quinto comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, deve intendersi quella spettante a un dipendente regionale di pari carriera e qualifica, sulla base dell'equiparazione attuata ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Art. 2.

Nel caso in cui il Segretario particolare di un Assessore regionale sia scelto tra il personale dello Stato o di altri enti pubblici, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario, per la determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, deve intendersi quella spettante ad un dipendente regionale di pari carriera e qualifica, in base all'equiparazione attuata ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Art. 3.

L'anzianità derivante dal servizio, riconosciuto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 e della seconda parte dell'articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, - per la parte non richiesta per la prima promozione - deve intendersi utilizzabile come se fosse stata maturata nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Art. 4.

L'articolo 34 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, si applica esclusivamente nei confronti del personale che - alla data di entrata in vigore della legge medesima - apparteneva ai ruoli organici della Regione.

Il riconoscimento di anzianità ai sensi di cui al primo comma dell'articolo medesimo deve intendersi operante ai soli effetti giuridici.

Per « anzianità maturata nella carriera » di cui al primo comma del citato articolo 34, si intende quella indicata nel decreto d'inquadramento del personale nei ruoli regionali e quella effettivamente maturata nella carriera, dalla data del predetto inquadramento a quella di entrata in vigore della legge predetta, compresa l'anzianità riconosciuta in seguito a passaggio di carriera esclusa la valutazione di servizi prevista dall'articolo 27 della legge stessa.

Il presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

TITOLO II

*Norme integrative della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3*

Art. 5.

L'integrazione prevista dall'articolo 18, lettera *b*), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene determinata sulla base degli emolumenti pensionabili per la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e in relazione agli anni di effettivo servizio prestato presso la Regione, nonchè, per il personale già comandato, al servizio riconosciuto utile ai fini della liquidazione dell'indennità dalle Amministrazioni di provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.

I benefici di cui al comma precedente si applicano anche al personale regionale che ha prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni pubbliche e che - successivamente - sia stato assunto, senza soluzioni di continuità, dall'Amministrazione regionale.

Il criterio di determinazione dell'integrazione previsto dal primo comma del presente articolo si applica anche alle liquidazioni già effettuate in base al precisato articolo 18.

Art. 6.

Il personale regionale, che raggiunga i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, ma non abbia maturato il diritto minimo a pensione, secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, può essere trattenuto in servizio fino alla maturazione dell'assegno minimo di quiescenza e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età.

La norma di cui al comma precedente si applica anche al personale che abbia raggiunto i predetti limiti di età in data non anteriore al 15 dicembre 1966.

Art. 7.

L'indennità attribuita al personale regionale ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene mantenuta finchè permangono i presupposti in base ai quali la stessa è stata concessa.

TITOLO III

*Norma finanziaria*

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 6.500.000 a tutto l'esercizio finanziario 1967, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 giugno 1967

*Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(8006)**

---

## LEGGE REGIONALE 6 luglio 1967, n. 7.
**Primo provvedimento di variazione al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*11 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In aumento*:

Titolo II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Categoria IX - *Assegnazioni statali*

Cap. n. 110 - Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 25, 1° comma, lett. *d*), del D. L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . . . . . . . L. 3.854.000.000

Cap. n. 113 (*di nuova istituzione*) - Assegnazione del Ministero dei lavori pubblici per interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 1 del D. L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . . . . . . . » 6.805.000.000

*Totale* . . . L. 10.659.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni.

*In aumento*:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. n. 1258 - Spese per interventi di cui agli artt. 19 e 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione (art. 25 decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1142) . . . . . . . . . . L. 3.854.000.000

LAVORI PUBBLICI

Categoria X - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Cap. n. 1501 (*di nuova istituzione*) - Spese per gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . . . » 6.805.000.000

*Totale* . . . L. 10.659.000.000

Art. 3.

La facoltà di assumere impegni a carico del capitolo di spesa n. 1501 dell'esercizio finanziario 1967 è subordinata all'accertamento sul corrispondente capitolo dell'entrata n. 113 di una somma non inferiore degli impegni da assumere.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 luglio 1967

*Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(8007)**

---

## LEGGE REGIONALE 6 luglio 1967, n. 8.
**Determinazione dell'importo massimo delle aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento di spese da farsi in economia relative a lavori di sistemazione idraulico-forestali dei bacini montani.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*11 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Per il pagamento di spese da farsi in economia, relative a lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato e per singolo capitolo di spesa possono essere disposte fino all'importo di Lire 150 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 luglio 1967

*Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(8008)**

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1967, n. 9.

**Norme per l'applicazione dell'articolo 20 della legge statale 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*11 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Alla concessione e alla liquidazione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge statale 23 dicembre 1966, n. 1142, provvedono i capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, quando la spesa preventiva non superi i 30 milioni di lire.

Qando la spesa preventiva superi l'importo di lire 30 milioni la competenza ad emanare i provvedimenti di concessione e di liquidazione spetta, rispettivamente, alla Giunta regionale ed all'Assessore regionale al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Qualora le provvidenze richieste riguardino, in tutto o in parte, boschi, pascoli montani o impianti di pescicoltura, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura devono integrare l'istruttoria con una relazione tecnico-estimativa redatta, rispettivamente, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o dall'Ispettorato regionale della pesca, della caccia e protezione della natura.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 luglio 1967

*Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(8009)**

---

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1967, n. 10.

**Provvedimenti a favore dei Comuni, delle Amministrazioni separate di uso civico e di altri enti pubblici proprietari di boschi danneggiati dall'alluvione dell'autunno 1966.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*11 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai Comuni, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico e ad altri enti pubblici, proprietari di boschi, i cui soprassuoli abbiano subito danni in misura tale da compromet-terne la normale gestione, può essere concesso, per un periodo massimo di un anno, un contributo in misura non superiore al 90 per cento della spesa per interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa assunte presso i rispettivi tesorieri per far fronte agli oneri derivanti agli enti medesimi per la utilizzazione del legname schiantato e danneggiato a seguito degli eventi meteorici dell'autunno 1966.

Art. 2.

Le domande degli enti interessati, per adire ai contributi di cui all'articolo 1, devono essere presentate all'Assessorato regionale per l'economia montana e le foreste in Trento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegata la deliberazione, indicante l'ammontare e la prevedibile durata della anticipazione, adottata sulla base di un preventivo di spesa redatto dal competente Ispettorato distrettuale delle foreste.

Art. 3.

La Giunta regionale determina in via preliminare, con propria deliberazione di massima, l'ammontare e la durata dell'anticipazione, che potrà fruire delle provvidenze, e la percentuale del contributo che potrà essere concessa.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'onere degli interessi maturati, a carico dell'ente beneficiario, risultanti dal conto scalare del tesoriere, costituito dalle spese e dalle entrate relative alla utilizzazione di cui all'articolo 1.

Ai fini della liquidazione del contributo l'ente beneficiario deve produrre copia della contabilità relativa alla utilizzazione effettuata, corredata di attestazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal competente Ispettorato distrettuale delle foreste.

Art. 4.

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano anche alle anticipazioni assunte dagli enti per gli scopi di cui all'articolo 1, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma non anteriormente al 1° febbraio 1967.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1967, la spesa di Lire 35 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa relativa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 luglio 1967

*Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(8010)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.